

Codice A1618A

D.D. 2 novembre 2023, n. 820

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in variante alla modificazione/trasformazione di uso del suolo in area soggetta a vincolo idrogeologico nel comune di Montelupo Albese (CN) - Richiedente: AZIENDA AGRICOLA VEGLIO DIEGO (P.IVA 03317520041)**



**ATTO DD 820/A1618A/2023**

**DEL 02/11/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione in variante alla modificazione/trasformazione di uso del suolo in area soggetta a vincolo idrogeologico nel comune di Montelupo Albese (CN) – Richiedente: AZIENDA AGRICOLA VEGLIO DIEGO (P.IVA 03317520041)

**1. PREMESSO CHE:**

- con atto prot. n. 40603 del 02/09/2021 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) ha adottato, ai sensi della L.R. 45/89, l'autorizzazione alla realizzazione di un intervento di livellamento di terreno agricolo e realizzazione di drenaggi per re-impianto di vigneto in Montelupo Albese (CN), località Via Mortizzo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici censita a C.T. del medesimo Comune al Fg. n. 4, mapp. n. 235, 391p, 127p;
- con Provvedimento Unico n. 4/2021 del 16/09/2021 la suddetta autorizzazione regionale è stata rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Montelupo Albese alla richiedente AZIENDA AGRICOLA VEGLIO DIEGO (P.IVA 03317520041), avente sede legale in diano d'Alba, Via Soprani, 12
- l'intervento autorizzato interessava, complessivamente, una superficie pari a 7.610 mq; i movimenti terra previsti dal progetto, calcolati sommando scavi e riporti, risultavano pari a 2.148 mc;

**2. VISTA** la nota prot. n. 4735 del 03/11/2022 (ns prot. n. 136003 del 07/11/2022) con la quale il SUAP del Comune di Montelupo Albese ha trasmesso l'istanza dell'AZIENDA AGRICOLA VEGLIO DIEGO di variante in corso d'opera dell'autorizzazione richiamata al punto 1;

**3. RILEVATO** che la variante proposta prevede:

- a. un ampliamento dell'area di intervento sul mappale n. 127 per una superficie aggiuntiva di 180 mq, sulla quale si prevede di svolgere una lavorazione agricola superficiale per migliorare la fertilità del terreno;
- b. l'estensione della palizzata in legno di contenimento terra per una lunghezza complessiva di 70 metri, rispetto ai 38 metri previsti nel progetto originale. L'altezza della palizzata sarà variabile da 1 metro a 2,50 m (rispetto ai 2 m inizialmente previsti), a seconda dei dislivelli tra

il vigneto e la strada di accesso sottostante;

c. lieve ampliamento dell'area di scavo per compensare i volumi di movimento terra generati dalla modifica alla palizzata in legno.

Per effetto delle suddette modifiche, l'area complessivamente interessata dall'intervento risulterà pari a 7.790 mq ed i movimenti terra pari a 2.263,4 mc;

4. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. RICHIAMATA la nota prot. n. 154098 del 12/12/2022 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

6. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 108618 del 02/08/2023, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale;

7. PRESO ATTO che:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 256

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto, l'intervento risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

8. DATO ATTO che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

9. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

10. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

11. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP di Montelupo Albese, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione

in materia di boschi e di terreni montani";

- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

*determina*

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Azienda Agricola Veglio Diego (P.IVA 03317520041) con sede legale in Diano d'Alba – Via Soprani, 12, alla realizzazione della variante in corso d'opera dei lavori autorizzati con precedente atto prot. n. 40603 del 02/09/2021;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto di variante approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2 fa salve le ulteriori condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione prot. n. 40603 del 02/09/2021;

C.3. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.4 concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

D. DI STABILIRE, ad integrazione e modifica di quanto indicato nella precedente autorizzazione, che i lavori dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento;

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato ad eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro 60 giorni dalla loro effettiva conclusione; a tale comunicazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente ad un estratto del progetto approvato munito di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Montelupo Albese per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90;

G. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

H. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 503 /2021C

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Alla Direzione Ambiente,  
Governo e Tutela del Territorio  
Settore Tecnico Piemonte Sud  
*tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it*

Oggetto: R.D.L. 3267/1923. L.R. 45/89. Circolare P.G.R. 31/08/2018 n. 3/AMB.  
Richiesta di autorizzazione in variante per sistemazione versante per impianto vigneti in Comune di Montelupo Albese, loc. Mortizzo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici. Proponente: Veglio Diego. Trasmissione parere geologico – tecnico.

Si fa seguito alla richiesta di parere geologico – tecnico con nota di riscontro con allegato progetto complessivo (prot. n. 28394 del 24/07/2023) da parte del Settore Tecnico Piemonte Sud per quanto in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali in variante al progetto originale, autorizzato con parere del Settore scrivente n. 3634/2021, a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Relazione geologico -tecnica di variante (geol. Gabriele Margiaria);
- Relazione tecnica di variante;
- Progetto definitivo – tavole cartografiche.

Si segnala che il progetto complessivo è stato autorizzato con Provvedimento Unico n. 4 del 16/09/2021 del competente Sprotello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Si prevedono lavori di completamento di un'opera di sostegno al piede del versante, oggetto della sistemazione per un re-impianto di vigneto (autorizzato con Provvedimento citato del 2021). Il sottosuolo risulta costituito da stratificazioni sabbioso arenacee e marnose (unità litologica superficiale costituita da limi sabbiosi argillosi oggetto delle maggiori modifiche da 0.00 a 2.00-4.00 m). Aree di esondazione risultano assenti. Sono presenti aree di frana quiescente. I lavori sono costituiti da variante di adeguamento di palizzata posta al piede del pendio dove si colloca il reimpianto di vigneto (con movimenti terra di circa 115 m<sup>3</sup>). L'intervento nel complesso risulta compatibile con le locali condizioni di equilibrio idrogeologico locale.

Si esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della L.R. 45/1989 per la realizzazione del vigneto da parte della ditta Veglio Diego su una superficie complessiva oggetto di modificazione/trasformazione in variante di circa 180 m<sup>2</sup> su terreni catastalmente individuati al foglio 4 mappale n. 127p, del Comune di Montelupo Albese, nel rispetto del progetto che si conserva agli atti, delle precedenti prescrizioni già dettate nell'autorizzazione dell'impianto di vigneto (4/2021) e delle seguenti ulteriori prescrizioni:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

- 1. dovranno essere rispettate tutte le soluzioni tecniche contenute nella Relazione geologica di progetto volte a garantire adeguate condizioni di stabilità per l'intervento previsto;**
- 2. l'opera di sostegno posta al piede del versante oggetto del reimpianto di vigneto dovrà essere verificata e dimensionata ai sensi del D.M. 17/01/2018 e s.m.i.;**
- 3. eventuali fenomeni d'instabilità in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;**
- 4. dovrà essere controllata la regimazione delle acque superficiali e profonde, sia durante i lavori che successivamente nel tempo, monitorandone il corretto deflusso al fine di evitare intasamenti - fenomeni di dissesto, anche per la zona di scarico finale;**
- 5. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;**
- 6. le interfile del vigneto dovranno essere disposte seguendo le curve di livello e mantenute stabilmente inerbite.**

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Si rimanda al Settore Tecnico Piemonte Sud per gli aspetti generali di competenza.

Restando in attesa del Provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici, si porgono distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Bruno IFRIGERIO**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

*Ref.:  
Matteo Brovero  
Marco Rozio  
Corso Kennedy 7 bis  
12100 CUNEO  
Tel. 0171.321911*